

Ordinanza
sulla promozione della qualità e della sostenibilità
nell'agricoltura e nella filiera alimentare
(OQuSo)

del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Art. 1 Provvedimenti sostenuti

¹ Possono essere concessi aiuti finanziari per:

- a. lo sviluppo, l'ulteriore sviluppo e l'attuazione di standard di produzione che garantiscono un valore aggiunto nei settori della qualità e della sostenibilità dell'agricoltura e della filiera alimentare (standard di produzione);
- b. lo sviluppo e l'attuazione di progetti innovativi per il miglioramento della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (progetti innovativi).

² Gli aiuti finanziari possono essere concessi:

- a. all'ente promotore per gli accertamenti preliminari e la fase iniziale;
- b. ai produttori per la partecipazione.

³ Gli aiuti finanziari sono concessi temporaneamente.

Art. 2 Provvedimenti non sostenuti

Non sono sostenuti:

- a. la verifica della qualità dei prodotti agricoli e dei rispettivi prodotti trasformati;
- b. i provvedimenti già sostenuti con prestazioni sulla base di altri atti normativi;
- c. i provvedimenti specifici alle ditte o altri provvedimenti che potrebbero essere distorsivi della concorrenza;
- d. i provvedimenti volti innanzitutto a monopolizzare determinati vantaggi di mercato o a limitare in altro modo la concorrenza, in particolare varietà club e sistemi di franchising.

Art. 3 Esigenze generali

I provvedimenti devono adempiere le seguenti esigenze:

- a. essere mirati alle esigenze del mercato;
- b. rifarsi agli obiettivi della strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere di cui all'articolo 2 capoverso 3 LAgr;
- c. mirare a potenziare a lungo termine la competitività dell'agricoltura e della filiera alimentare svizzere o della categoria interessata;
- d. essere sostenuti congiuntamente dai diversi livelli della filiera del valore aggiunto interessata;
- e. mirare a influenzare positivamente e a lungo termine il volume delle vendite di prodotti agricoli svizzeri, l'accesso al mercato o il prezzo alla produzione;
- f. giovare in primo luogo all'agricoltura.

Art. 4 Particolari esigenze per gli standard di produzione

¹ Gli standard di produzione, oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, devono adempiere le seguenti esigenze:

- a. soddisfare una prestazione richiesta dai consumatori;
- b. fissare esigenze relative ai prodotti o ai processi comprovatamente e sostanzialmente superiori a quelle stabilite per legge nell'ambito della qualità o della sostenibilità;
- c. essere descritti in maniera comprensibile e contenere una descrizione delle procedure per il controllo e, se del caso, per l'assegnazione del diritto di utilizzo del rispettivo marchio di conformità;
- d. essere accreditabili in virtù dell'ordinanza del 17 giugno 1996² sull'accredito e sulla designazione;
- e. prevedere un processo di costante miglioramento e ottimizzazione dello standard di produzione.

² L'ulteriore sviluppo di uno standard di produzione esistente può essere sostenuto se è impostato a livello nazionale e se con l'ulteriore sviluppo genera, in un'unica fase, un miglioramento sostanziale del profilo della prestazione esistente nel settore della qualità o della sostenibilità.

² RS 946.512

Art. 5 Particolari esigenze per i progetti innovativi

I progetti innovativi, oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, devono adempiere le seguenti esigenze:

- a. rappresentare un modello per la categoria;
- b. indicare un approccio lungimirante dal profilo del marketing, della forma di organizzazione o di partenariato;
- c. presentare indicatori e obiettivi d'efficacia specifici per quanto concerne la sostenibilità o la qualità;
- d. provare di non avere effetti negativi su altri ambiti della sostenibilità o della qualità.

Art. 6 Ente promotore

I provvedimenti sono collettivi se sono realizzati da gruppi di produttori e addetti alla trasformazione o commercianti nonché, eventualmente, consumatori (ente promotore). Le organizzazioni di categoria possono essere anche enti promotori.

Art. 7 Costi computabili

¹ Per costi computabili s'intendono le spese effettive nell'ambito dei provvedimenti sostenuti e necessarie per l'adeguata realizzazione dei provvedimenti.

² Sono computabili, in particolare:

- a. i costi per gli accertamenti preliminari, l'adesione e la partecipazione a un provvedimento;
- b. l'introduzione sul mercato, ad eccezione dello sviluppo dei prodotti;
- c. i costi per la prima verifica o il primo controllo;
- d. i costi annuali per il controllo e la certificazione per la durata massima di cui all'articolo 8.

³ Non sono computabili segnatamente:

- a. i costi strutturali, organizzativi e amministrativi degli enti promotori;
- b. le quote sociali a terzi;
- c. i costi infrastrutturali;
- d. i costi delle singole imprese per l'attuazione individuale del provvedimento.

Art. 8 Importo e durata dell'aiuto finanziario

¹ L'aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare l'effettivo disavanzo annuale del provvedimento sostenuto.

² L'aiuto finanziario per gli accertamenti preliminari ammonta a 20 000 franchi al massimo per provvedimento.

³ L'aiuto iniziale per provvedimento viene limitato a quattro anni al massimo ed erogato in maniera che, a fase iniziale conclusa, possa essere sostituito dal rispettivo finanziamento proprio.

⁴ L'aiuto finanziario per la partecipazione a uno standard di produzione o a un progetto innovativo è limitato a quattro anni per azienda e per provvedimento.

Art. 9 Domande

¹ La domanda deve essere presentata da un ente promotore di cui all'articolo 6.

² La domanda deve contenere:

- a. una descrizione del progetto, in particolare una descrizione degli obiettivi e degli obiettivi parziali, del gruppo target, delle fasi d'intervento nonché delle competenze e delle responsabilità dell'ente promotore;
- b. un preventivo e un piano di finanziamento;
- c. un concetto per il controllo dell'efficacia;
- d. una prova dell'adempimento delle esigenze generali e particolari di cui alla presente ordinanza;
- e. la documentazione scritta che prova il finanziamento proprio nonché l'indicazione dei motivi per cui non è possibile realizzare il provvedimento senza un sostegno finanziario;
- f. una descrizione di come l'ente promotore garantisce la continuità del provvedimento durante l'intera durata;
- g. una spiegazione sull'idoneità delle condizioni organizzative e relative al personale per la realizzazione del provvedimento; e
- h. per gli aiuti iniziali, anche un piano aziendale.

³ Le domande per la fase iniziale e la partecipazione vanno inoltrate all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) entro il 31 maggio dell'anno precedente la realizzazione.

Art. 10 Esame della domanda e decisione sull'aiuto finanziario

¹ L'UFAG esamina le domande e si pronuncia con decisione in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

² L'UFAG stabilisce le modalità di pagamento caso per caso.

³ L'importo definitivo è stabilito sulla base dell'esame del conteggio definitivo.

⁴ L'UFAG può far capo ad esperti per l'esame delle domande.

Art. 11 Rapporto e valutazione

¹ L'ente promotore redige periodicamente un rapporto secondo le indicazioni dell'UFAG. Tale rapporto contiene una valutazione del raggiungimento degli obiettivi sulla base del concetto specifico del progetto per il controllo dell'efficacia e una descrizione delle principali misure di gestione da esso risultanti.

² Al termine di un periodo di sostegno, l'ente promotore redige altresì un rapporto conclusivo. In quest'ultimo vanno presentati i risultati in maniera che gli interessati possano valutarli e utilizzarli e si deve esporre il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d'esecuzione.

Art. 12 Versamento

Il versamento degli aiuti finanziari ai singoli produttori per la partecipazione a standard di produzione e a progetti innovativi può essere delegato ai Cantoni.

Art. 13 Disposizioni transitorie

¹ I provvedimenti sostenuti dall'UFAG secondo l'articolo 11 LAgr nel suo tenore previgente³, ma che non adempiono le esigenze della presente ordinanza possono essere sostenuti al massimo fino alla fine del 2014.

² Le domande con le quali vengono chiesti aiuti finanziari per il 2014 vanno inoltrate entro il 31 marzo 2014.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

³ RU 1998 3033, 2003 4217

